



Bruxelles, 8.12.2021
COM(2021) 775 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da
parte di paesi terzi**

{SEC(2021) 418 final} - {SWD(2021) 371 final} - {SWD(2021) 372 final}

ALLEGATO I

Misure di risposta dell'Unione a norma degli articoli 7 e 8

Le misure che possono essere adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 sono:

- a) la sospensione di eventuali concessioni tariffarie, ove necessario, e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati, incluso il ripristino di dazi doganali al livello della nazione più favorita o l'istituzione di dazi doganali superiori al livello della nazione più favorita, o l'introduzione di eventuali oneri aggiuntivi sull'importazione o l'esportazione di merci;
- b) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'introduzione o l'aumento di restrizioni all'importazione o all'esportazione di merci, realizzate mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, o al pagamento delle merci;
- c) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'introduzione di restrizioni agli scambi di merci attuate mediante misure applicabili alle merci in transito o misure interne applicabili alle merci;
- d) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di diritto di partecipazione alle procedure di gara nel settore degli appalti pubblici, ove necessario, e:
 - i) l'esclusione dagli appalti pubblici di beni e servizi o di fornitori di beni o servizi del paese terzo interessato o l'esclusione delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre una percentuale specificata da beni o servizi del paese terzo interessato e/o
 - ii) l'imposizione di una penalità di ponderazione obbligatoria applicabile alla valutazione del prezzo¹ per le offerte di beni, servizi o per i fornitori di beni o servizi del paese terzo interessato.

L'origine è determinata sulla base dell'allegato II;

- e) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni all'esportazione di merci che rientrano nel regime di controllo delle esportazioni dell'Unione;
- f) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili relativi agli scambi di servizi, ove necessario, e l'istituzione di misure che incidono sugli scambi di servizi;
- g) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'istituzione di misure che incidono sugli investimenti esteri diretti;
- h) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni alla protezione di tali diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato;

¹ Con penalità di ponderazione obbligatoria applicabile alla valutazione del prezzo si intende un obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti responsabili delle procedure degli appalti pubblici di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo dei beni o dei servizi oggetto del presente paragrafo offerti nelle procedure di appalto.

- i) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di servizi finanziari, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni per le banche, le assicurazioni, l'accesso ai mercati dei capitali dell'Unione e altre attività di servizi finanziari;
- j) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di trattamento delle merci, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni alle registrazioni e alle autorizzazioni ai sensi della normativa dell'Unione sulle sostanze chimiche;
- k) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili in materia di trattamento delle merci, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni alle registrazioni e alle autorizzazioni relative alla normativa sanitaria e fitosanitaria dell'Unione;
- l) la sospensione degli obblighi internazionali applicabili, ove necessario, e l'imposizione di restrizioni all'accesso ai programmi di ricerca finanziati dall'Unione o l'esclusione dai programmi di ricerca finanziati dall'Unione.

ALLEGATO II

Norme di origine

1. L'origine di una merce è determinata conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio².
2. L'origine di un servizio, compreso un servizio prestato nel settore degli appalti pubblici, è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia:
 - a) per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui la persona gode del diritto di residenza permanente;
 - b) per le persone giuridiche:
 - i) se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale;
 - ii) se il servizio è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione,
 - a) se la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di tale Stato membro, l'origine di tale persona giuridica si considera quella dello Stato membro in cui è stabilita;
 - b) se la persona giuridica che presta il servizio non svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in cui è stabilita, l'origine di tale persona giuridica si considera quella delle persone fisiche o giuridiche che la possiedono o controllano. La persona giuridica è considerata "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllata" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato;
 - iii) in deroga al punto ii), lettera a), se si decide che le misure di risposta dell'Unione si applicano alle persone giuridiche di cui al punto ii), lettera a), l'origine di tale persona è la nazionalità o il luogo di residenza permanente della persona fisica o giuridica o delle persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano la persona giuridica nell'Unione. La persona giuridica è considerata "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllata" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

3. La nazionalità di un investimento è:
- a) se l'investimento è effettuato in un'attività commerciale sostanziale nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di tale Stato membro, si considera che la nazionalità di tale investimento sia quella dello Stato membro in cui è stabilito;
 - b) se l'investimento non è effettuato in un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in cui è stabilito, si considera che la nazionalità di tale investimento sia quella delle persone fisiche o giuridiche che lo possiedono o controllano. L'investimento è considerato "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllato" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato;
 - c) in deroga alla lettera a), se si decide che le misure di risposta dell'Unione si applicano alle persone giuridiche di cui alla lettera a), la nazionalità dell'investimento è la nazionalità o il luogo di residenza permanente della persona fisica o giuridica o delle persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano l'investimento nell'Unione. L'investimento è considerato "di proprietà" di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e "controllato" da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato.
4. Per quanto concerne gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il termine "cittadini" va inteso nello stesso senso utilizzato all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.